

DELIBERAZIONE N. 533 DEL 23 NOV. 2016

Struttura proponente: G.R.U.

Codice settore proponente: 16 /2016

OGGETTO: Indizione selezione pubblica per il conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione, ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, a professionisti medici della disciplina di Cardiologia. Presa d'atto dei verbali; Approvazione Graduatoria; Conferimento n. 3 Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Parere del Direttore Amministrativo ff: Dott. Gianfranco Ventura

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma _____

Data _____

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma _____

Data _____

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

non comporta impegno di spesa

comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore	GRU	Stato Giuridico
CIG	/	Non soggetto a CIG
CUP	/	Non soggetto a CUP

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento
50201150505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	€ 17.100,00	01.12.2016-31.12.2016
50201150505	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	€ 85.500,00	01.01.2017-31.05.2017

Firma del Proponente _____

Data _____



Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____

Firma Proponente/Richiedente

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Michela Cutelli

Firma Data 18/11/2016

Il Dirigente: dott.ssa Luisa Marucci

Firma Data 18/11/2016

A cura della UOC Amministrazione Finanze :

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera 132/2016)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro 17100.007

Sub Autorizzazione n. BST610 2016 1/28 2017 1/2 € 85.500.00

Data 22/11/2016 Firma

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

SI

NO

Il Dirigente della UOC Governo delle Risorse Umane relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

- VISTI la Legge Regionale 3 agosto 2004, n. 9, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria;
- l'Atto Aziendale di diritto privato dell'Ares 118, approvato con deliberazione n. 319 del 14.11.2014 e pubblicato sul BURL n.33 del 23.04.2015, supplemento ordinario n. 1;
- il capo I del Regolamento Aziendale recante la disciplina delle procedure per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni, adottato con deliberazione del 26.11.2009, n. 414;
- l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., che prescrive per le pubbliche amministrazioni la possibilità, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- VISTO quanto disposto dal D. Lgs. 81/2015 art. 2, comma 4, in base al quale dal 1 gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 75/2016/SRCPIE/PAR del 22.06.2016, secondo cui, ai sensi del D. Lgs. 81/2015, fino al 31.12.2016 possono essere costituiti dalle Amministrazioni Pubbliche rapporti di collaborazione in presenza dei presupposti fissati nell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 (allegato 1);
- VISTA la nota del 29.09.2016, prot. 19502, nella quale l'ARES 118 ha rappresentato alla Regione Lazio di aver presentato il progetto TELEMED che consiste nella creazione di una centrale unica regionale di refertazione dei tracciati elettrocardiografici, cui far confluire tutti i tracciati provenienti dai mezzi di soccorso e la cui operatività, in h 24 per 365 giorni, viene assicurata con la presenza di medici cardiologi dedicati, così da consentire la refertazione dei tracciati elettrocardiografici provenienti dai mezzi di soccorso di ARES 118 in tempi rapidi e certi;
- RILEVATO che, la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con nota prot. 512290 del 13.10.2016, ha espresso parere favorevole alla stipula di n. 4 contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa della durata di sei mesi per professionisti Medici – disciplina Cardiologia, al fine di avviare il progetto "TELEMED" (allegato 2);
- CONSIDERATO che, con deliberazione del 17.10.2016, n. 454, è stato indetto un Avviso di Selezione Pubblica, con valutazione dei curricula e del colloquio, per il Conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione a progetto" per professionisti Medici - disciplina di cardiologia, per la durata di 6 mesi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. al fine di avviare il progetto "TELEMED";
- che, con successiva deliberazione del 25.10.2016, n. 454, è stata nominata la relativa Commissione esaminatrice;
- PRESO ATTO che, la Commissione esaminatrice, con nota prot. 10740 del 03.11.2016, ha trasmesso n. 2 verbali;
- che la prevista "prova colloquio" si è svolta il giorno 2 novembre '16 ed è risultato che:
- dei 5 candidati che hanno presentato domanda, n. 2 sono risultati assenti;
 - i 3 candidati che hanno sostenuto la prova hanno riportato una valutazione di sufficienza, pari ad almeno 21/30, superando la predetta prova;

- VISTO in particolare, il verbale n. 2 del 03.11.2015, con cui la Commissione, sulla base della valutazione del curriculum e del colloquio, ha predisposto la graduatoria finale di merito dei n. 3 candidati idonei, formulata secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivamente attribuiti a ciascun candidato (allegato 3);
- DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente atto ha accertato la regolarità degli atti della Commissione per i lavori svolti, come risulta dai verbali suddetti;
- RITENUTO pertanto, al fine di avviare il progetto TELEMED, di procedere al conferimento di n. 3 contratti di collaborazione, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, della durata di 6 mesi, dal 1 dicembre 2016 al 31 maggio 2017;
- RILEVATO che, stante quanto prescritto nel bando, approvato con la citata deliberazione n. 454/2016, a ciascun professionista sarà corrisposto un compenso di € 30,00 lordi per ogni ora di attività di servizio, fino ad un massimo di 190 ore per ciascun mese;
- che, in base alla suddetta previsione, il costo presunto per le n. 3 convenzioni in parola, per la durata di mesi 6, dal 01.12.2016 al 31.05.2017, è pari ad € 102.600,00;
- che, il conferimento degli incarichi di cui trattasi, comporterà per il 2016 un incremento di spesa rispetto al budget concordato e che, invece, la spesa per il 2017 sarà oggetto di concordamento in sede di previsione del budget per l'anno 2017;

Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale

- di prendere atto dei Verbali della Commissione Esaminatrice dell'Avviso di Selezione Pubblica, con valutazione dei curricula e del colloquio, per il Conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione a progetto" per professionisti Medici - disciplina di cardiologia, per la durata di 6 mesi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. al fine di avviare il progetto "TELEMED";
- di prendere atto ed approvare la graduatoria finale di merito del predetto Avviso Pubblico, così come formulata dalla Commissione Esaminatrice, e, per l'effetto, di conferire n. 3 incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, della durata di 6 mesi, dal 1 dicembre 2016 al 31 maggio 2017, sulla base dell'ordine della graduatoria, ai seguenti professionisti Medici – disciplina di Cardiologia:
 1. Tinti Maria Denitza
 2. Di Vavo Marta
 3. Duro Lucia
- di stabilire che il costo presunto per le convenzioni in parola, per il periodo dal 1 dicembre 2016 al 31 maggio 2017, è pari ad € 102.600,00;
- di dare atto che il conferimento degli incarichi di cui trattasi, comporterà per il 2016, un incremento di spesa rispetto al budget concordato e che, invece, la spesa per il 2017 sarà oggetto di concordamento in sede di previsione del budget per l'anno 2017;
- di stabilire che le convenzioni con i professionisti in questione saranno regolamentate dal contratto di collaborazione per prestazioni sanitarie;
- di trasmettere alla competente struttura regionale copia della presente deliberazione, comprensiva della documentazione di riferimento, come richiesto dalla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con nota prot. 512290 del 13.10.2016;

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore della UOC Stato Giuridico il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/90 come modificato dalla legge 15/05.

U.O.C. Governo delle Risorse Umane
dott. ssa Luisa Mariucci

Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla deliberazione ARES 118 n°1 del 10 febbraio 2014, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n°T00022 del 30 gennaio 2014, vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Dirigente della U.O.C. Governo delle Risorse Umane.

DELIBERA

- di prendere atto dei Verbali della Commissione Esaminatrice dell'Avviso di Selezione Pubblica, con valutazione dei curricula e del colloquio, per il Conferimento di n. 4 incarichi di collaborazione a progetto" per professionisti Medici - disciplina di cardiologia, per la durata di 6 mesi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. al fine di avviare il progetto "TELEMED";
- di prendere atto ed approvare la graduatoria finale di merito del predetto Avviso Pubblico, così come formulata dalla Commissione Esaminatrice, e, per l'effetto, di conferire n. 3 incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, della durata di 6 mesi, dal 1 dicembre 2016 al 31 maggio 2017, sulla base dell'ordine della graduatoria, ai seguenti professionisti Medici – disciplina di Cardiologia:
 1. Tinti Maria Denitza
 2. Di Vavo Marta
 3. Duro Lucia
- di stabilire che il costo presunto per le convenzioni in parola, per il periodo dal 1 dicembre 2016 al 31 maggio 2017, è pari ad € € 102.600,00;
- di dare atto che il conferimento degli incarichi di cui trattasi, comporterà per il 2016, un incremento di spesa rispetto al budget concordato e che, invece, la spesa per il 2017 sarà oggetto di concordamento in sede di previsione del budget per l'anno 2017;
- di stabilire che le convenzioni con i professionisti in questione saranno regolamentate dal contratto di collaborazione per prestazioni sanitarie;
- di trasmettere alla competente struttura regionale copia della presente deliberazione, comprensiva della documentazione di riferimento, come richiesto dalla Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, con nota prot. 512290 del 13.10.2016;
- la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Aziendale nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. n. 45/96.

La presente deliberazione é composta di n. 7 pagine, di cui n. 5 allegati di complessive n. 11 pagine.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO FF
Dott. Gianfranco Ventura

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Domenico Antonio Jentile

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Paola Corradi



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 75/2016/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 22 giugno 2016, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Massimo VALERO	Consigliere - relatore
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario
Dott.ssa	Daniela ALBERGHINI	Referendario

Vista la richiesta di parere proveniente dal Sindaco del comune di **Rivoli (TO)**, con nota n. 35533 del 16.06.2016, pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 17.06.2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Massimo Valero;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Rivoli (TO), con la nota in epigrafe, espone che nel 1992 l'Amministrazione comunale ha creato una istituzione, ai sensi dell'art. 114, comma 2, del TUEL, denominata "Istituto musicale Città di Rivoli". Scopi principali di tale istituzione sono la divulgazione e l'insegnamento della musica, nonché lo svolgimento di manifestazioni musicali.

Sino ad oggi, gli insegnanti di musica operanti nell'Istituto musicale sono stati titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di durata pari all'anno scolastico; gli ultimi contratti in essere, stipulati nell'ottobre 2015, scadranno il prossimo 30 giugno.

Per il nuovo anno scolastico, gli eventuali contratti di collaborazione *"che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dovrebbero essere stipulati (utilizzando l'apposita graduatoria valida per il quinquennio 2012-2017) a ottobre 2016 con scadenza 30 giugno 2017.

Pertanto il Sindaco chiede se la stipula, a ottobre 2016, di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra una pubblica amministrazione e un soggetto privato che preveda l'erogazione di prestazioni sino a giugno 2017 debba essere considerata elusiva dello spirito che informa l'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il cui comma 4 dispone che "Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di cui al comma 1".

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il Sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ed è stata inviata tramite il C.A.L.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere

raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell'esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione n. 54/2010.

MERITO

Il quesito posto dal Sindaco del Comune di Rivoli (TO) attiene alla corretta interpretazione ed applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che così recita:

"1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

(omissis)

4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di cui al comma 1".

Della questione in esame si è occupata la Corte dei conti in Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, giudicando sulla legittimità di contratti di pubbliche amministrazioni (nelle fattispecie Università) aventi ad oggetto il conferimento di collaborazioni, stipulati a fine 2015 ed aventi termine di esecuzione nel 2017.

L'esito dello scrutinio in discorso è contenuto nella deliberazione n. SCCLEG/30/2015/PREV del 23 dicembre 2015 ed in numerose successive pronunce, aventi l'identica motivazione in punto di diritto, che di seguito si ripercorre.

Come già richiamato, la disposizione normativa di riferimento è costituita dall'articolo 2, comma 4, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 il quale prevede che *"dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1"* (i.e. contratti di collaborazione coordinata e continuativa).

Con riguardo al giusto significato da attribuire al termine "stipulare", al fine di poter stabilire se i contratti di collaborazione sottoscritti ante 1° gennaio 2017, ma i cui effetti si dispiegano oltre tale data, possano essere o meno considerati legittimi, si è osservato preliminarmente che il d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, non prevede norme transitorie che disciplinano il passaggio tra il regime attuale e il regime di divieto di stipulazione disposto dall'art. 2, comma 4, d. lgs. cit., sia pure in attesa di ulteriori norme di dettaglio da emanare sulla base della delega contenuta nella legge n. 124/2015, ovvero in sede di emanazione di decreti correttivi o modificativi sulla base della legge delega n. 183/2014.

In relazione all'interpretazione da attribuire al predetto art. 2, comma 4, del d. lgs. 81/2015, la Sezione Centrale del controllo di legittimità ha osservato che la prima forma di interpretazione è quella letterale. È noto peraltro che l'interprete, dopo aver tenuto conto del significato grammaticale delle parole considerate non in forma isolata, ma in base alle interrelazioni sintattiche, possa e debba analizzare il significato e la portata della norma che deve essere valutata nell'ordinamento complessivamente considerato, in modo sistematico.

Ciò premesso, la stessa Sezione ha ritenuto che sia l'interpretazione letterale, sia quella di tipo sistematico portino a ritenere che il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione si applica unicamente a partire dal 1° gennaio 2017. In particolare, "il significato da attribuire al termine "stipulare" non può che intendersi riferito al momento della formazione dell'accordo che, secondo la disciplina del contratto in generale, è rappresentato dal momento in cui si incontrano proposta ed accettazione (cfr. art. 1326 c.c.). Tale principio si applica anche ai contratti di collaborazione che le pubbliche amministrazioni (...) possono stipulare con personale esterno ai sensi dell'articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001 (purché ricorrano i presupposti di legittimità ivi previsti), pur se gli stessi sono preceduti da una procedura comparativa volta a selezionare il soggetto più idoneo a diventare la controparte del rapporto contrattuale e sono seguiti da una fase integrativa dell'efficacia nella quale il contratto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f-bis, l.n. 20/94. Il momento della formazione dell'accordo si pone al centro della descritta sequenza procedimentale (procedura comparativa - stipulazione contratto- controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti) ed è rappresentato dal momento in cui il contratto viene sottoscritto dalle parti.

Da tali considerazioni si ricava che il divieto posto dall'articolo 2, comma 4, d.lgs. n. 81/2015 opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicazione della norma è il momento della stipulazione.

A ciò si aggiunga che una diversa interpretazione potrebbe comportare la violazione dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al c.c. in quanto, trattandosi di una disposizione che introduce una nuova disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile sia di tipo privatistico, sia pubblicistico, una sua applicazione, seppur parziale (i.e. per il periodo successivo al 1° gennaio 2017) a contratti già in essere, potrebbe porsi in contrasto con il principio della irretroattività della legge contenuto nel citato articolo" (del. SCCLEG/30/2015/PREV e successive).

Nelle richiamate pronunce, inoltre, la Sezione Centrale del controllo di legittimità ha ritenuto che, secondo l'interpretazione sistematica delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 2 d.lgs. 81/2015, il legislatore abbia voluto mantenere la distinzione tra la disciplina dei rapporti di lavoro flessibili in ambito privatistico, rispetto alle medesime tipologie di rapporti che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare. Se, infatti, per la prima tipologia di rapporti di lavoro, le novità introdotte dal d.lgs. 81/2015 sono costituite dall'abrogazione delle disposizioni introdotte dalla cd. Legge Biagi (d.lgs. 276/2003- artt. da 61 a 69 bis) recanti la disciplina dei contratti di collaborazione a progetto (cd. co.co.pro.) e la loro

trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in contratti di lavoro subordinato, nell'ambito dei rapporti di lavoro flessibile stipulati con le pubbliche amministrazioni non è stata disposta l'abrogazione dell'articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, quanto piuttosto è stato previsto un periodo (decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 sino al 31 dicembre 2016) nel quale il legislatore è chiamato a rivedere le predette tipologie, allo scadere del quale scatta il divieto di utilizzare anche per le pubbliche amministrazioni contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Da tali premesse discende che i contratti di collaborazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni nel predetto periodo di riordino della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile e sino alla data del 31.12.2016 possono essere legittimamente stipulati, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissato nell'articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 22 giugno 2016.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Massimo Valero

Il Presidente
F.to dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il 23/06/2016
Il Funzionario Preposto
F.to dott. Federico Sola



Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali

Area Risorse Umane

Prot. n. 512290

GR/11/44

Roma, li 13.10.2016

ARES 118
Via Portuense, 240
PROTOCOLLO ESTERNO ENTRATA
N.: 0020429/2016
Del: 13/10/2016 15:41:53

Al Direttore Generale ARES 118
Dott.ssa Maria Paola Corradi
Via Portuense, 240
00149 – R O M A

Oggetto: Nota del 29.09.2016 prot. n. 19502. Progetto TELEMED.

In riscontro alla nota indicata in oggetto, la scrivente Direzione, preso atto delle esigenze rappresentate da codesta Azienda e della carenza in organico di Dirigenti Medici Cardiologi, esprime parere favorevole alla stipula di n. 4 contratti di co.co.co. della durata di sei mesi per professionisti Medici – disciplina Cardiologia, al fine di avviare il progetto TELEMED che prevede, tra l'altro, la creazione di una centrale unica regionale di refertazione dei tracciati elettrocardiografici, cui far confluire tutti i tracciati provenienti dai mezzi di soccorso.

Per il conferimento degli incarichi di collaborazione si dovrà espletare una procedura comparativa, finalizzata all'individuazione dei collaboratori con le caratteristiche professionali e curriculari più adeguate alle prestazioni richieste. Il bando per la selezione dei candidati dovrà essere predisposto secondo quanto previsto all'art.7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., pubblicato sul sito istituzionale e doverosamente comunicato a Policlinici universitari e/o scuole di specializzazione nonché ai restanti enti del SSR.

I contratti, di durata pari a sei mesi, dovranno essere redatti avendo cura di specificare almeno i seguenti elementi:

- la descrizione dettagliata delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- la correlazione tra le prestazioni e il progetto da realizzare;
- l'indicazione del corrispettivo economico per la prestazione;
- una clausola risolutiva espressa, che preveda la risoluzione del rapporto ove, entro sei mesi dall'inizio, il progetto non risulti più utile;
- la verifica periodica della funzionalità delle attività prestate dai collaboratori in relazione all'attivazione del progetto per il quale è stato conferito l'incarico;



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali
Area Risorse Umane

- una clausola inerente l'esclusione della possibilità di convertire i contratti in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

E' necessario che codesta Azienda, dopo un congruo periodo di funzionamento del progetto indicato in oggetto, verifichi l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo adottato, potendo in tal modo ricorrere ad eventuali aggiustamenti e, nel caso in cui se ne confermasse la necessità, assumere le iniziative del caso.

Codesta Azienda medesima, inoltre, avrà cura di trasmettere alla scrivente, entro e non oltre 7 giorni dalla data di conferimento degli incarichi la relativa documentazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Area

(Dott.ssa Barbara Solinas)

Il Direttore Regionale


(Dr. Vincenzo Panella)

GRADUATORIA FINALE

COGNOME	NOME	CURRICULUM	COLLOQUIO	TOTALE
TINTI	MARIA DENITZA		60	26
DI VAVO	MARTA		45	30
DURO	LUCIA		40	28
				86
				75
				68

Allegato 3



Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Esec.	85.500,00	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero				
BSTGIU	2017	1	2						PROPOSTA 16/2016 GRU - INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO 4 INCARICHI COLL. EX ART. 7 A PROFESSIONISTI MEDICI DISCIPLINA CARDIOLOGIA - PRESA ATTO VERBALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA - CONFERIMENTO 3 INCARICHI COLLABORAZIONE COORDIANTA CONTINUATIVA.	

Conto: 50201150505 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00

ASSESTATO	DOC. DA PAGARE	DOC. PAGATI	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00

Data inizio validità: 01/01/2017

Responsabile del procedimento

Direttore del servizio



Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Esec.	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero			
BSTGIU	2016	1	28					17.100,00	PROPOSTA 16/2016 G.R.U. INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER 4 INCARICHI COLLABORAZIONE EX ART. 7 A PROFESSIONISTI MEDICI DISCIPLINA CARDIOLOGIA- PRESA D'ATTO VERBALI APPROVAZIONE GRADUATORIA - CONFERIMENTO 3 INCARICHI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA 01/12/2016 - 31/12/2016

Conto: 50201150505 - Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00

ASSESTATO	DOC. DA PAGARE	DOC. PAGATI	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00

Data inizio validità: 01/01/2016

Responsabile del procedimento

ve Direttore del servizio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 23 NOV. 2016


U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data

Roma, li 23 NOV. 2016

U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott.ssa Fulvia Casati



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal
23 NOV. 2016 al _____

U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati



E' esecutiva dal 23 NOV. 2016

U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati

